



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NESSA, VALDITARA, MAZZARACCHIO, SAIA, TOTARO, CICOLANI, ESPOSITO, BARELLI, BIANCONI, VICECONTE, DE FEO, CASOLI, BENEDETTI VALENTINI, POSSA, GENTILE, SANTINI, PICCHETTO FRATIN, GERMONTANI, COLLI, CARRARA, MORRA, IZZO, SANCIU, SACCOMANNO, MALAN, PICCIONI, CARUSO, GALLO e AMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2008

Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche

ONOREVOLI SENATORI. - Una questione sociale che ha ormai assunto i caratteri della ineludibilità è quella della situazione di particolare disagio in cui versano le persone che sono affette contemporaneamente da sordità e cecità.

Tali soggetti, infatti, a parere dei più illustri specialisti e medici legali, manifestano bisogni del tutto peculiari nei confronti dei quali l'attuale tessuto normativo non fornisce una adeguata risposta, proprio in considerazione delle specifiche peculiarità che la contemporaneità dei due *handicap* - già di per sé gravissimi - fa sorgere in qualsiasi ambito della vita quotidiana.

Tanto è vero questo, che il Parlamento europeo, sulla base dell'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea e del principio della dignità umana, nel corso del 2004 ha emanato una apposita Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche nella quale ha affermato alcuni principi di rilievo costituzionale.

In tale sede, infatti, il Parlamento europeo ha considerato che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da simultanee deficienze della vista e dell'udito che comportano difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità. Inoltre, è stato ribadito che circa 150.000 cittadini dell'Unione europea sono sordo-ciechi, e che talune di queste persone sono completamente sorde e cieche. Da quanto sopra è stato ricavato anche che, poiché si tratta di una disabilità specifica, le persone sordo-cieche hanno bisogno di uno specifico sostegno da parte di persone provviste di conoscenze specialistiche.

Pertanto, il Parlamento ha esplicitamente invitato le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche, e ha contestualmente dichiarato che le persone sordocieche dovrebbero godere degli stessi diritti di cui godono tutti i cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro e comprendere in particolare nella maniera più ampia possibile:

- a) il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea;
- b) il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione;
- c) il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;
- d) il diritto alla formazione permanente;
- e) il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti.

Su tali basi il legislatore italiano non può più esimersi dall'emanare un proprio provvedimento, come quello che si presenta, nel quale, senza la previsione di alcun aggravio di spesa, venga fatto esplicito riconoscimento della specificità della sordocecità come minorazione specifica e, di conseguenza, vengano previste adeguate forme di sostegno, sia economico che di altra natura, nei confronti di coloro che, versando in tale difficilissima condizione, corrono seri rischi di emarginazione sociale e culturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce la sordocecità come autonoma e specifica forma di disabilità caratterizzata da simultanee deficienze della vista e dell'udito che comportano difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 tutti coloro che presentino simultaneamente una delle infermità previste dagli articoli 2 e 3 della legge 3 aprile 2001, n. 138, e dalla legge 26 maggio 1970, n. 381.

3. L'accertamento della sordocecità è effettuato da una apposita commissione medica operante presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, integrata da due componenti con competenze specifiche in materia di cecità e sordità.

Art. 2.

1. Ai soggetti sordo-ciechi, così come definiti dall'articolo 1, è riconosciuta una specifica indennità pari alla somma delle indennità riconosciute ai ciechi, totali o parziali, e dell'indennità di comunicazione riconosciuta ai sordi prelinguali ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, le regioni organizzano specifiche forme di assistenza individuale ai

soggetti sordo-ciechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti opportunamente formati.